

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1608-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PARISI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Presentato il 1° settembre 2006

*(Relatori: **RANIERI**, per la III Commissione;
PINOTTI, per la IV Commissione)*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1608 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, finalizzato ad assicurare – fino al 31 dicembre 2006 – interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano, nonché il rafforzamento del contingente militare italiano che prende parte alla missione *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), come ridefinita dalla risoluzione n. 1701 dell'11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU;

nel disciplinare la materia delle missioni internazionali, il provvedimento in esame reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, in conseguenza della carenza – rilevata più volte dal Comitato in occasione dell'esame degli analoghi decreti-legge presentati nella scorsa legislatura – di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1288 Governo, di conversione del decreto-legge n. 253 del 2006, recante « Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite »;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato »,

« difesa e Forze armate » e « sistema tributario e contabile dello Stato », che, rispettivamente, le lettere *a)*, *d)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

osservato altresì che per gli aspetti disciplinati dall'articolo 5 rileva altresì la materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le maggiori entrate, rispetto alle previsioni iscritte a bilancio, derivanti dal positivo andamento del gettito tributario assicurato dall'autotassazione delle imposte dirette e dal miglioramento del quadro macroeconomico risultano di ammontare largamente superiore all'entità dell'onere derivante dal provvedimento e comunque tale da garantire in primo luogo il conseguimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi, come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2006, esplicitamente richiamato dall'articolo 9 del provvedimento in esame;

gli interventi oggetto del provvedimento in esame risultano pienamente riconducibili, sia per il carattere di urgenza sia per le finalità, alle fattispecie previste all'articolo 1, comma 4, della legge

finanziaria per il 2006, trattandosi in particolare di rispondere ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese;

agli oneri derivanti da successive proroghe della partecipazione dell'Italia alla missione UNIFIL in Libano si farà fronte con successivi provvedimenti legislativi secondo modalità già sperimentate in precedenti analoghe occasioni, previa allocazione delle necessarie disponibilità in sede di legge finanziaria;

con riferimento all'articolo 10, la manutenzione straordinaria di mezzi e la sostituzione di equipaggiamenti non è suscettibile di determinare maggiori oneri in quanto a tali esigenze si farà fronte avvalendosi di scorte già esistenti e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, ove non risultassero sufficienti allo scopo i rimborsi corrisposti dall'ONU;

considerato che appare opportuno precisare, all'articolo 1, comma 1, che l'esercizio finanziario a cui è riferita l'autorizzazione di spesa ivi prevista corrisponde all'anno in corso;

sul testo del provvedimento

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che gli interventi straordinari di protezione civile, di cui al comma 2 dell'articolo 1, si realizzeranno nell'ambito delle disponibilità di bilancio già esistenti e senza nuovi o maggiori oneri;

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole « euro 30.000.000 » aggiungere le seguenti « per l'anno 2006 ».

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1608, recante « Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere, tra gli interventi di cooperazione, iniziative finalizzate a monitorare e fronteggiare i danni ambientali prodotti dagli eventi bellici, con particolare attenzione all'esigenza di garantire i servizi primari, al fine di migliorare da subito le condizioni delle popolazioni civili interessate.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « euro 30.000.000 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2006 ».

Decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006 ()*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano partecipante alla missione *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 ad integrazione

(*) Si veda, altresì, l'*errata corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2006.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

—

ARTICOLO 1.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 **per l'anno 2006**

(segue: testo del decreto-legge)

degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C – Ministero degli affari esteri – della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonché l'applicabilità dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

ARTICOLO 2.

(Missione militare).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.

ARTICOLO 3.

(Consigliere diplomatico).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 4.

(Indennità di missione).

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C – Ministero degli affari esteri – della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

2. *Identico.*

ARTICOLO 2.

(Missione militare).

Identico.

ARTICOLO 3.

(Consigliere diplomatico).

Identico.

ARTICOLO 4.

(Indennità di missione).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio è attribuita al Tribunale di Roma.

ARTICOLO 6.

(Rinvii normativi).

1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano:

a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15;

b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

ARTICOLO 7.

(Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 8.

(Base logistica ONU di Brindisi).

1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia penale).

Identico.

ARTICOLO 6.

(Rinvii normativi).

Identico.

ARTICOLO 7.

(Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba).

Identico.

ARTICOLO 8.

(Base logistica ONU di Brindisi).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

ARTICOLO 9.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 219.461.619 per l'anno 2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie, correlate al più favorevole andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 10.

(Rimborsi ONU).

1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 9.

(Copertura finanziaria).

Identico.

ARTICOLO 10.

(Rimborsi ONU).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 28 agosto 2006.

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri.*

PARISI, *Ministro della difesa.*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60



15PDL0011860